



DELIBERA N. 299/23/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO
CON CONTESTAZIONE N. 02/23/SPF NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
VEVO UK LTD. PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1,
DELLA DELIBERA N. 376/22/CONS**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 22 novembre 2023;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*” (di seguito, “*Legge n. 689/1981*”);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*” e, in particolare:

- l’art. 1, comma 65, ai sensi del quale “[...] *le spese di funzionamento [...] dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.*”;
- l’art. 1, comma 66, ai sensi del quale “*In sede di prima applicazione, per l’anno 2006, l’entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni di cui all’articolo 2, comma 38, lett. b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, è fissata in misura pari all’1,5 per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera.*”;



VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva n. 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato” (di seguito anche “TUSMA” o “Testo unico”), e, in particolare, gli articoli:

- 3, comma 1, lett. c), in cui il «servizio di piattaforma per la condivisione di video» è definito come “un servizio, quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ove l’obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell’articolo 2, lett. a), della direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento”;
- 9, comma 2, ai sensi del quale “[l]’Autorità, in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici e di servizi di piattaforma di condivisione di video, esercita le competenze previste dalle norme del presente testo unico, nonché quelle già attribuite dalle altre norme vigenti, anche se non incluse nel testo unico, e, in particolare le competenze di cui alle leggi 6 agosto 1990, n. 223, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249.”;

VISTI, altresì, gli articoli 4, 41 e 42 del TUSMA che attribuiscono all’Autorità nuove competenze in materia di servizi di piattaforma per la condivisione video (anche servizi di *video sharing platform* - VSP);

VISTO, inoltre, l’art. 72, comma 3, del TUSMA, ai sensi del quale “Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l’esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dal presente testo unico all’Autorità, dopo il comma 66 -bis dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è inserito il seguente: «66 -ter. L’esercizio delle competenze attribuite all’Autorità ai sensi delle disposizioni attuative della direttiva (UE)1808/2018 è finanziato mediante il contributo di cui al comma 66, posto a carico delle piattaforme di condivisione di video di cui alle predette disposizioni attuative della direttiva (UE)1808/2018 operanti sul territorio nazionale. Per i soggetti di cui al periodo precedente, l’Autorità, con propria deliberazione adottata ai sensi del comma 65, stabilisce i termini e le modalità di versamento di detto contributo e fissa l’entità di contribuzione nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero,

relativi al valore della produzione, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.»”;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 66-ter, della legge n. 266/2005, il contributo a copertura delle spese di funzionamento dell'Autorità è dovuto dai fornitori del servizio di piattaforma per la condivisione di video operanti sul territorio nazionale, come definiti all'art. 3, comma 1, lett. c), del TUSMA;

CONSIDERATO che il contributo versato dai citati soggetti è calcolato, ai sensi dell'art. 1, comma 66-ter, della legge n. 266/2005, applicando l'aliquota contributiva ai ricavi da essi realizzati nel territorio italiano, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, quali, a titolo non esaustivo, i ricavi da pubblicità *online*, abbonamenti e sottoscrizioni, donazioni e sovvenzioni derivanti dalla fornitura del servizio di piattaforma per la condivisione di video;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, come da ultimo modificata dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023, ed il relativo Allegato A, recante “*Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito il Regolamento);

VISTA la delibera n. 376/22/CONS del 20 ottobre 2022 recante “*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022 dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video*”;

VISTO in particolare l'art. 4, comma 1, ai sensi del quale “*Entro il 15 dicembre 2022 i soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1 dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2, comma 1*”;

VISTO l'art. 4, comma 4, ai sensi del quale “*La mancata o tardiva dichiarazione nonché l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249*”;

VISTA la delibera n. 431/22/CONS del 14 dicembre 2022 recante “*Modalità di pagamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2022 dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video e dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dai prestatori di servizi della società dell'informazione: differimento dei termini di pagamento*”;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 2, della suddetta delibera, ai sensi del quale “*I soggetti indicati all'art. 1 della delibera n. 376/22/CONS sono tenuti ad adempiere agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 della citata delibera entro e non oltre il 23 dicembre 2022*”;

VISTO l'atto di contestazione n. 2/23/SPF notificato alle società Vevo LLC e Vevo UK Limited (di seguito denominata “*Vevo*” o “*Società*”) a mezzo raccomandata internazionale a/r in data 4 luglio 2023;

CONSIDERATO che il suddetto atto di contestazione è stato ricevuto dalla società capogruppo Vevo LLC in data 20 luglio 2023 e che successivamente, quest'ultima lo ha trasmesso alla succursale europea Vevo UK Limited;

VISTA l'istanza di accesso agli atti e di proroga del termine assegnato per la presentazione di memorie e documenti, presentata dalla *Società* il 2 agosto 2023 (acquisita nella medesima data al protocollo Agcom con n. 0206598);

VISTA la nota di riscontro dell'Autorità del 3 agosto 2023, prot. n. 0208343, con la quale sono stati trasmessi i documenti presenti nel fascicolo e concessa la proroga per la presentazione delle memorie difensive;

VISTA la memoria difensiva della *Società* acquisita al protocollo Agcom con n. 0225677 del 7 settembre 2023;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Nell'ambito dell'attività di vigilanza svolte dall'Autorità era emerso, sulla base delle informazioni allo stato disponibili e degli elementi raccolti sui siti *internet*, che la società Vevo Ltd., succursale europea della società Vevo LLC, eroga anche sul territorio italiano un servizio di piattaforma per la condivisione di video come definito all'art. 3, comma 1, *lett. c)* del *TUSMA*.

Si era ritenuto, quindi, che la suddetta *Società* rientrasse tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della delibera n. 376/22/CONS e fosse, pertanto, tenuta a trasmettere la dichiarazione telematica di cui all'allegato A alla delibera n. 376/22/CONS.

Rilevato che la medesima *Società* non aveva trasmesso la suddetta dichiarazione telematica, gli Uffici avevano avviato, con l'atto di contestazione in oggetto, il conseguente procedimento sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 4 della delibera n. 376/22/CONS, sanzionabile ai sensi dell'art.1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

In data 2 agosto 2023, la *Società* ha formulato istanza di accesso ai documenti istruttori del procedimento concluso con l'adozione della contestazione n. 2/23/SPF del 4 luglio 2023, nonché ad ogni altro atto o documento comunque concernente il suddetto procedimento, e contestuale richiesta di una congrua proroga del termine per la presentazione delle memorie difensive.

In data 3 agosto 2023 gli Uffici hanno riscontrato le suddette richieste, trasmettendo i documenti istruttori presenti nel fascicolo e concedendo la proroga per la presentazione delle memorie difensive.

In data 7 settembre 2023 è pervenuta la memoria di difesa di *Vevo*, di cui si rende conto nel seguente paragrafo.

2. Deduzioni difensive della Società

In via preliminare, la *Società* ha eccepito di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto di contestazione *de quo* ma di averlo acquisito solo per via indiretta dalla propria capogruppo Vevo LLC, con sede in New York, negli USA, cui era stato notificato a mezzo raccomandata internazionale in data 20 luglio 2023.

Nel merito, la *Società* ha contestato la ricostruzione dei fatti svolta nella contestazione n. 2/23/SPF secondo la quale *Vevo* rientrerebbe nell'ambito soggettivo di applicazione del sopraccitato art. 1, comma 66-ter della legge 23 dicembre 2005 n. 266, così come modificato dal *TUSMA*, e dunque sarebbe soggetta all'obbligo di pagamento del contributo dovuto dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video ed al conseguente obbligo di trasmettere la dichiarazione di cui all'allegato A alla delibera n. 376/22/CONS.

La *Società* ha evidenziato che detto contributo è dovuto esclusivamente da quei *provider* operanti sul territorio nazionale che forniscono un servizio di piattaforma per la condivisione di video, definito dall'art. 3, comma 1, lett. c) del *TUSMA* come il “*servizio, quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lett. a), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento*”.

La *Società*, in particolare, ha argomentato che non può essere qualificata quale fornitore di un “*servizio di piattaforma per la condivisione di video*” in quanto non integra tutti i requisiti individuati dal *TUSMA* (con particolare riferimento all'art. 3, comma 1, lett. c), appena richiamato) per la definizione di tale servizio. In particolare, la *Società* ha chiarito che essa:

a) ha la “responsabilità editoriale” (per i contenuti trasmessi) definita dall’art. 3, comma 1, *lett. o*) del decreto legislativo n. 208/2021, come “l’esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta”;

b) diffonde, attraverso i propri canali e applicazioni, esclusivamente contenuti prodotti dalla stessa o di cui acquisisce in licenza dai legittimi titolari i relativi diritti di utilizzazione economica;

c) non consente agli utenti e agli iscritti ai propri canali ed applicazioni di caricare autonomamente sugli stessi alcun contenuto dai medesimi creato e generato. Oltre a ciò, nessuna interazione è concessa agli utenti con i contenuti trasmessi, in quanto gli stessi possono scegliere esclusivamente se visualizzare contenuti preventivamente organizzati dalla *Società* in modalità *on-demand* o attraverso canali lineari.

La *Società* ha sottolineato che l’elemento dirimente al fine di escluderne l’assoggettabilità all’obbligo contributivo in oggetto risiede nella responsabilità editoriale che essa mantiene sempre sui contenuti che trasmette e diffonde, nell’accezione di cui dall’art. 3, comma 1, *lett. o*) del *TUSMA*. La *Società* ha affermato di svolgere, infatti, un controllo effettivo e costante sia sulla selezione dei contenuti (licenziati e proprietari) che sceglie di diffondere, sia sulla organizzazione degli stessi all’interno di ciascun canale e applicazione.

Sulla scorta di tali motivazioni, la *Società* respinge l’addebito mosso nell’atto di contestazione richiedendo, in via principale l’archiviazione del procedimento o, in subordine, l’applicazione del minimo edittale previsto dall’art. 1, comma 30, della legge n. 249/1997.

3. Valutazioni dell’Autorità

Dagli elementi forniti dalla *Società* e in particolare dai chiarimenti in merito alla tipologia di contenuti (auto-prodotti o oggetto di appositi contratti di licenza) trasmessi sui propri canali ed applicazioni nonché alla circostanza che essa mantiene sempre la responsabilità editoriale su tali contenuti - svolgendo un controllo effettivo e costante sia sulla selezione che sulla organizzazione degli stessi – è stato accertato che *Vevo* non fornisce un servizio di piattaforma di condivisione di video così come definito all’art. 3, comma 1, *lett. c*), del *TUSMA*.

Ne consegue, pertanto, che la *Società* non è assoggettata all’obbligo contributivo posto in capo ai fornitori di servizio di piattaforma di condivisione video e al conseguente obbligo di trasmissione della dichiarazione telematica di cui all’art. 4, comma 1, della delibera n. 376/22/CONS.

RITENUTO, tutto quanto sopra premesso, opportuno archiviare il procedimento sanzionatorio avviato con contestazione n. 2/23/SPF;



UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

L'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con contestazione n. 2/23/SPF nei confronti della società Vevo UK Limited.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alla *Società* e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 novembre 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba